



COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 04/03/2024

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024 - CONFERMA ALIQUOTA

L'anno duemilaventiquattro, addì quattro, del mese di Marzo alle ore 18:53, nella SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
IANNI ANDREA	SI
MELOZZI FRANCESCA	SI
DI FRANCESCO ANDREA	SI
BERARDINELLI LUCA	SI
DI PIETRO ENZO	--
FAGNANI GIUSEPPE	SI
DI STEFANO LUCIANO	SI
DI LUCA PAOLA	SI
MANCINI NICOLA	SI
DI GIANCAMILLO MASSIMO	SI
MARIANO STEFANO	SI
DI GIACINTO FIORAVANTE	SI
TRIVELLIZZI ANTONIO	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale DI MATTEO CARLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, sindaco IANNI ANDREA, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 12 Consiglieri assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Paola Di Luca partecipa da remoto.

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1 comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 41 in data 31/10/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto retroattivo dal 01.01.2020, è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, per il corrente Esercizio Finanziario 2024 ammonta a €. 300.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno del 22.12.2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30,12,2023) che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 degli Enti Locali al 15 Marzo 2024;

Visti inoltre:

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di Bilancio per il triennio 2024/2026, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

Quantificato presuntivamente in € 300.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei consiglieri così come riassunti dal Segretario verbalizzante:

Alle ore 19.10 entra il Consigliere Mariano.

Interviene il Consigliere Trivellizzi il quale si dice ancora una volta contrario in quanto ormai dal 2020 non vi sono stati cambiamenti e che facendo alcuni calcoli è evidente che è stato prelevato dalle tasche dei cittadini il triplo rispetto all'inizio, in quanto in merito all'addizionale si è passati da 120.000 euro a 360.000 euro. Invita pertanto il Sindaco a riflettere.

Il Consigliere Di Giacinto suggerisce al Sindaco di fare almeno un cenno verso la diminuzione dell'aliquota che dovrebbe tenere conto del principio della progressività, cioè chi più ha più paga, chi meno ha meno paga, come sosteneva il Presidente Pertini.

Il Consigliere Di Giancamillo dice che vorrebbe capire come mai si sia passati da una previsione di 360.000 € di addizionale Irpef ad una di 300.000 €, forse perché hanno perso il lavoro molti

cittadini, perché non hanno più la pensione? Oppure vi era stata una sovrastima nei precedenti bilanci? Comunque si dice contrario all'approvazione del punto perché si tratta di tassazione per i cittadini.

La Responsabile Marano spiega che la differenza è data dal fatto che il Ministero delle finanze ha ricalcolato le forbici dell'addizionale comunale rispetto alle quali è stata fatta una previsione prudente.

Il Consigliere Mancini si dice contrario alla misura in quanto era stata adottata per risolvere specifiche problematiche e che poi è stata messa a sistema; nessun tentativo per ridurla è stato adottato in violazione dei principi del programma elettorale.

Anche il Consigliere Fagnani si dice contrario alla misura.

Terminati gli interventi si passa alla votazione.

Con n. 6 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Fagnani), n. 5 voti contrari (Mancini, Mariano, Trivellizzi, Di Giacinto, Di Giancamillo),

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

2. di quantificare presuntivamente in € 300.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con n. 6 voti favorevoli, n. 1 astenuto (Fagnani), n. 5 voti contrari (Mancini, Mariano, Trivellizzi, Di Giacinto, Di Giancamillo),

DELIBERA

Con n. 7 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Mancini, Mariano, Trivellizzi, Di Giacinto, Di Giancamillo), di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 150 del 22/02/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio MARANO SILVANA in data 24/02/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 150 del 22/02/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio MARANO SILVANA in data 24/02/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
sindaco IANNI ANDREA

Il Segretario Comunale
DI MATTEO CARLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 177

Il 08/03/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 2 del 04/03/2024 con oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024 - CONFERMA ALIQUOTA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI MATTEO CARLA il 08/03/2024.